

Articolo 4 Il responsabile della conservazione

1. Il responsabile della conservazione adempie ai compiti previsti dall'art. 7 comma 1 lettere a), b), e), f), g), h), l) e m) del DPCM XXX. Inoltre, adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione e predispone il manuale di conservazione di cui al successivo comma 3 curandone l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 6 commi 5, 6 e 7 e art.7 comma 2 del DPCM XXX.

3. Per la predisposizione del manuale della conservazione devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 8 commi 1 e 2 lettera a), b), c), g), h), i), l), m) e n) del DPCM XXX .